



Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 6 maggio 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 2020¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 102a

Ila. Aiuti
finanziari della
Confederazione
a seguito della
pandemia di
COVID-19

¹ Se, a seguito della pandemia di COVID-19, l'esercizio continuo e ordinato degli aeroporti nazionali non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può:

- a. partecipare temporaneamente, insieme a imprese esercenti aerodromi, a società per garantire la fornitura di prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili, oppure concedere mutui, fidejussioni o garanzie a tali società;
- b. concedere mutui, fidejussioni o garanzie alle imprese che forniscono prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili;
- c. concedere mutui, fidejussioni o garanzie agli aeroporti nazionali.

² Il Consiglio federale, assicurandosi che siano fornite garanzie adeguate, disciplina le condizioni per la partecipazione della Confederazione e per l'erogazione di ulteriori aiuti finanziari, nonché le condizioni e gli oneri relativi ai mutui, alle fidejussioni e alle garanzie. Provvede affinché gli aiuti finanziari siano impiegati esclusivamente per garantire le prestazioni in Svizzera.

¹ FF 2020 3281
² RS 748.0

³ La concessione di aiuti finanziari a imprese estere o sotto controllo estero è subordinata alla condizione che siano garantiti pari diritti di partecipazione o misure di protezione equivalenti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 103 cpv. 1 lett. a

¹ La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

- a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni, le partecipazioni e gli aiuti finanziari previsti negli articoli 101, 102 e 102a della presente legge;

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]⁴). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il 7 maggio 2020⁵ con effetto sino al 31 dicembre 2025; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

Consiglio degli Stati, 6 maggio 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 6 maggio 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

³ RS **0.748.127.192.68**

⁴ RS **101**

⁵ Pubblicazione urgente del 6 maggio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).